



## CITTÀ DI ISPICA

---

ORDINANZA N. 64 del 13/08/2022

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 63 DEL 10/08/2022: STAGIONE ESTIVA 2022. MISURE PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED INTRATTENIMENTO. DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI – ULTERIORE MODIFICA ORARIO EMISSIONI SONORE PUBBLICI ESERCIZI.**

### IL SINDACO

**Premesso** che, proseguono le attività del programma “ESTATE ISPICESE 2022” organizzata dall'Amministrazione Comunale, cominciate lo scorso mese di Luglio, e che si protraggono fino al 30 Settembre.

**Rilevato che**, in questo periodo (dal 09 al 21 Agosto), nel culmine dello svolgimento delle attività di intrattenimento e della numerosa presenza del c.d. “**Turismo Stagionale**”, esigenze la necessità di adottare una ulteriore regolamentazione in ordine alle misure di prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento, in particolar modo riguardo alla problematica delle emissioni sonore da parte dei pubblici esercizi;

**Visto** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) cessazione dello stato di emergenza”;

**Considerato** che, durante la stagione estiva, si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della movida e che è necessario procedere, in un'ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, a misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private e pubbliche;

**Atteso che le misure** di cui sopra si dovranno adottare nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla stagione estiva 2022 ed alla connessa maggiore affluenza di persone concentrate nelle ore serali;

**Visto che** lo scopo è quello di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità preservando la città da gravi atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone;

**Rilevato** che le attività di intrattenimento, di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi privati hanno notevolmente incrementato la quantità di persone convergenti in alcuni spazi pubblici e privati della città, diventati punti nevralgici della movida

serale e notturna, con persone che stazionano e si muovono procurando spesso disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, poi dispersi o abbandonati senza cura dove capita;

**Rilevato** che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici;

**Dato atto** che appare necessario dettare disposizioni relative:

- alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce pericolo per l'incolumità delle persone nocivo per l'ambiente;
- al divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;
- alle modalità di svolgimento dei c.d. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti con il rispetto delle misure di prevenzione in atto previste dalla normativa emergenziale anticovid;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di procedere in coincidenza della stagione estiva 2022, all'adozione di un provvedimento che preveda: il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, di vendita al dettaglio su area pubblica, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché degli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, nonché il divieto di utilizzo di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, precisando che i predetti divieti trovano applicazione dalle ore 22,00 alle ore 07,00;

- 1) per tutte le attività di pubblico esercizio di pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'obbligo a carico degli stessi, ai sensi dell'art. 8/2° comma della Legge n. 447/95, di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2, 6° co. della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art.4, 1° co del D.P.R. 227/2011) per le attività a "bassa rumorosità" purché non utilizzino impianti di diffusione sonora; in quest'ultimo caso vi è la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della L. 447/95), da presentare sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica ambientale o in alternativa l'asseverazione del tecnico, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, stabiliti dalla presente ordinanza;

**Richiamato** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto "**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**";

**Richiamato**, in particolare, l'art. 50, comma 5, D. Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città a tenore del quale *“le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*

**Richiamato** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art. 9 e all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 convertito in L. n. 48/2017, secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni;

**Richiamata** la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché:

-D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;

-D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

-D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

-Decreto 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;

-D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

-Circolare 6 settembre 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”;

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”;

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana”;

-Legge 27.02.2009 n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;

-Legge 07.07.2009, n. 88 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”;

-D.P.R. 19.10.2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

D.P.R. 13.03.2013, n. 59 “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

**Richiamata** la L. 689/1981 s.m.i.;

**Letto** il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal TULPS. e dal Regolamento di esecuzione di cui all'art. 13 del

D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS e, conseguentemente, ha eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all'interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari

**Preso Atto** dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II I con il recente decreto n.,2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, del 15 maggio 2020 n. 3829 che, confermando una precedente situazione al riguardo (cfr. decr. n. 1553/2020) ha ritenuto legittima l'introduzione mediante un'ordinanza sindacali di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo eventuali assembramenti, quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottare quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

**Rilevato** che la normativa dell'emergenza in materia di rispetto della misura anti-covid, oltre a prevedere controlli e sanzioni da parte delle Forze di Polizia, ha fatto leva sul principio della cd responsabilizzazione dei cittadini e che in tale contesto, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della cd. Sicurezza partecipata, appare necessario ed urgente coinvolgere tutti gli attori operanti nella località del territorio comunale, ivi inclusi i titolari di pubblici esercizi e delle attività commerciali;

**Richiamato** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 "misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) cessazione dello stato di emergenza";

Letti gli artt. 50 e 54 Dlgs n. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza;

**A modifica** della precedente Ordinanza n. 37 del 09/05/2022;

## **ORDINA**

a decorrere **dal 13/08/2022 e fino al 30/09/2022**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati quanto segue:

<b>MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.</b>
--

### **A) Misure per pubblici esercizi.**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio del Comune di Ispica:

- 1) È fatto divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, dalle **ore 22:00 alle ore 07:00** di ciascun giorno, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente

consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Di attenersi alle sotto indicate misure:

- evitare assembramento anche avanti la propria attività;
- uso della mascherina quando non può configurarsi la distanza minima;
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

### **Misure generali in materia di consumo bevande.**

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto di consumo su aree pubbliche, o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Ispica, di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, **dalle ore 22,00 alle ore 07,00.**

È altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, da parte di tutti i consumatori, il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

### **SANZIONI:**

Per inosservanza dei punti A) e B) della predetta ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei punti A) e B) della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, D. Lgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

### **B) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.**

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:

- per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in aree o spazi pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 22,00 alle 06,00 è

prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

- per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a **chiunque vende o somministra bevande alcoliche** ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter, comma 2, L. n. 125/2001 s.m.i.);

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle

### **AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE) E PRESCRIZIONI**

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile – quanto segue:

#### **Art. 1: Definizioni**

Si definiscono:

- a) inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) valori limite assoluti di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- g) **valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;
- j) **classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) **impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) **piccoli intrattenimenti:** si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i c.d. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:
- 1) l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
  - 2) l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
  - 3) non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
  - 4) non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
  - 5) non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

## **Art. 2: Valori limite assoluti e differenziali**

**In attesa che il Comune di Ispica provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite attraverso il PRG comunale.**

Tabella A

Zona	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---
* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444				
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.				
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

### Art. 3: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'autorizzazione ad **utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 4 Servizi alla Città.

La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2, comma 6, della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione con relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

#### **Art. 4: Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora, in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

#### **Art. 5: Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.**

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

È vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso.

È fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

#### **Art. 6: Orario emissioni sonore pubblici esercizi**

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tal fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie:

Da domenica a giovedì	<b>Dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 00:30</b>
Venerdì (notte di venerdì su sabato)	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:30</b>
Sabato (notte di sabato su domenica)	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:30</b>
Nel periodo compreso dal 09 al 21 Agosto 2022	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 02:30</b>

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si

svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

#### **Art. 7: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi**

In ordine alla disciplina dei c.d. piccoli intrattenimenti (cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS, nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS, nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore a 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).

Si dà atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo, ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311, così come modificato dal D Lgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

#### **Art. 8: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici**

In conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 7, TUEL nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*, lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia - si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

#### **Art. 9: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica**

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 ai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981

## **Art. 10: Controlli**

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il Comune di Ispica le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore IV Servizi alla Città che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

## **Art. 11: Sanzioni e provvedimenti amministrativi**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) **chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza** è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- b) **chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga** (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **supera i valori limite di emissione o di immissione** di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,00 a € 5.160,00**. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore 7 Servizi alla Città di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si potrà procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;  
Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

## **Art. 12 - Responsabilità gestore pubblico esercizio**

Il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

## **Art. 13- Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo.**

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i "modelli organizzativi e procedurali" previsti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18/07/2018) che hanno impartito indicazioni

in merito alle misure di safety da adottare in occasione di **manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo ai fini del rilasci dell'autorizzazioni ai sensi dell'art. 80 del TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo.**

Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di security o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, dovrà informare **questa Prefettura ai fini della sottoposizione dell'argomento al Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica**, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

#### IMPLEMENTAZIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE

In esecuzione di quanto disposto dall'art.-2 della L. n. 65/86 secondo cui il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, il Dirigente – Comandante della P.L. È tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi secondo le particolari esigenze di ogni evento, Autorizzare il Dirigente – Comandante P.L. A ricorrere alle associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid.

#### ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza **dal 13/08/2022 al 30/09/2022.**

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Carabinieri Modica;
- Stazione Carabinieri Ispica;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Comandante Polizia Municipale Ispica
- Capo Settore III Servizi Finanziari;
- Capo Settore V Sviluppo Economico;
- Capo Settore IV Servizi alla Città;
- Capo Settore V Assetto Territoriale e Lavori Pubblici;
- Responsabile Comunale Protezione Civile;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- Titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tar Catania o il Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

**Si dà atto, infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.**

IL SINDACO  
On. Dott. Innocenzo Leontini  
